

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2025, n. 567

Nomina Commissario Straordinario dell'Istituto Minorati della vista "A. Antonacci" di Lecce. Legge Regionale 30/09/2004 n. 15 e ss.mm.ii. e Regolamento Regionale 28 Gennaio 2008, n. 1.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Inclusione Sociale Attiva, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n.1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di nominare l'avv. Giampaolo Salvatore quale Commissario straordinario dell'Istituto Minorati della vista "A. Antonacci" con sede in Lecce (LE), per il compimento di tutti gli atti necessari di cui all'art. 13 della Legge Regionale n. 15/2004 e ss.mm.ii. ed art. 17, comma 1 del Regolamento di attuazione n. 1 del 28 gennaio 2008, previo esperimento di ogni utile accertamento finalizzato alla possibilità di trasformazione in Asp o Persona Giuridica di diritto Privato, alla possibilità di eventuale piano di risanamento o di trasformazione del fine nonché ogni utile tentativo di fusione;
2. di subordinare l'efficacia del presente atto alla condizione sospensiva di trasmissione, entro 15 giorni dalla notificazione della nomina, della dichiarazione da parte dell'interessato di insussistenza di cause di ineleggibilità/inconferibilità di cui alla L.R. 15/2004 ed al D.Lgs n. 39/2013;
3. di disporre che la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità sarà resa dal Commissario Straordinario al momento dell'insediamento e trasmessa al Servizio Inclusione Sociale attiva, Accessibilità dei servizi sociali e Contrasto alle povertà e ASP;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP nella versione con gli *omissis*, a tutela dei dati riservati e/o personali, con esclusione dell'Allegato A, riportante dati riservati e/o personali;
5. di incaricare il Servizio Inclusione Sociale attiva, Accessibilità dei servizi sociali e Contrasto alle povertà e ASP della notifica del presente provvedimento ai soggetti interessati, ivi inclusa la Corte dei Conti Procura Regionale Puglia;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Nomina Commissario Straordinario dell'Istituto Minorati della vista "A. Antonacci" di Lecce. Legge Regionale 30/09/2004 n. 15 e ss.mm.ii. e Regolamento Regionale 28 Gennaio 2008, n. 1.

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere".

Vista la D.G.R. del 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase.

PREMESSO CHE:

- La Legge Regionale n. 15 del 30 settembre 2004 e ss.mm.ii. "*Riforma delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone*", ed il relativo Regolamento di attuazione n. 1 del 28 gennaio 2008, hanno dato avvio al processo di trasformazione delle IPAB Pugliesi.
- L'art. 2, comma 1, della predetta legge, recita: "*Le istituzioni in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per le rispettive tipologie sono trasformate, fermo restando l'esclusione dei fini di lucro in: - Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona; - Persone Giuridiche di Diritto Privato*".
- Il successivo comma 2 recita: "*Le Istituzioni che non possono essere trasformate in una delle tipologie di cui al comma 1 sono estinte o sono fuse con altre Ipab per essere trasformate in Azienda ...*".
- I commi 3 e 4 del medesimo articolo 2 della richiamata L.R. n. 15/2004 pongono a carico degli organi statutari delle Istituzioni l'obbligo di proporre, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento attuativo, la nuova forma giuridica e il nuovo Statuto con proprio atto deliberativo da trasmettere entro trenta giorni dall'adozione a cura dei legali rappresentati delle Istituzioni, al Settore Servizi Sociali della Regione Puglia per i successivi adempimenti.
- Il comma 4-bis dell'art 2 recita: "*La Giunta Regionale procederà comunque alla nomina del Commissario Straordinario per quelle istituzioni di cui al comma 2 dell'art 1 che, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto dal comma 3, non abbiano proposto alcuna istanza di trasformazione. Il Commissario Straordinario nominato così come previsto dal presente comma provvede agli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 2 entro ulteriori sessanta giorni dalla data di insediamento*".
- L'articolo 45, comma 2, della richiamata Legge regionale n. 15/2004, prevede che per le istituzioni amministrate in gestione commissariale, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal Commissario straordinario.

PREMESSO, altresì, che:

- Con riferimento alle attività che il Commissario Straordinario deve porre in essere, l'art. 17, co. 1 del Regolamento Regionale 28 Gennaio 2008, n. 1 in materia di estinzione, dispone che: "*Il consiglio di amministrazione, ovvero, il commissario straordinario in carica, entro il termine previsto dal comma 3 dell'art. 2 "Obbligo di trasformazione" della Legge ovvero, il commissario straordinario nominato ai sensi e per gli effetti del comma 4bis dell'art.2 della Legge, entro 120 gg. dalla data di insediamento, dopo aver esperito ogni utile accertamento finalizzato alla possibilità di trasformazione in ASP o in persona giuridica di diritto privato, alla possibilità di eventuale piano di risanamento previsto dall'art. 6 della Legge o di trasformazione del fine secondo il dettato dell'art.7 della Legge, nonché ogni utile tentativo di fusione con altra/e IPAB come previsto dall'art. 12 del presente regolamento, propone alla Giunta Regionale, per gli effetti dell'art. 13 "Estinzioni" della Legge, per il tramite del Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali, l'estinzione dell'ente.....*

CONSIDERATO CHE:

- Con nota prot. n. 2665 del 19.01.2024 la Provincia di Lecce ed il Comune di Lecce, in qualità di Enti rispettivamente tenuti - ai sensi dell'art. 13 dello Statuto - alla designazione del Presidente e di un Consigliere del C.d.A dell'Istituto Minorati della Vista "A. Antonacci" (insieme al Vescovo della diocesi, all'Amministrazione provinciale di Brindisi ed a quella di Taranto, all'Unione Italiana dei ciechi e al Consiglio provinciale dell'Economia di Lecce), chiedevano alla Sezione Inclusione Sociale Attiva di

avviare l'iter di trasformazione dell'Istituto Antonacci in Asp ovvero in persona giuridica privata, previa nomina di un Commissario straordinario, ai sensi della normativa nazionale e regionale relativa alle IPAB.

- La Provincia di Lecce ed il Comune di Lecce, con la citata nota, rappresentavano che dal 25.01.2022, data di scadenza del mandato dell'ultimo C.d.A., non era stato più possibile ricostituire l'organo di amministrazione dell'Istituto predetto, in quanto i soggetti che vi erano tenuti non vi avevano provveduto, all'infuori della Provincia di Lecce che aveva nominato il Presidente del C.d.A.
- La richiesta di trasformazione inoltrata alla Regione era fondata sul presupposto che l'Istituto fosse da considerarsi una I.P.A.B e, come tale, la sua disciplina ricadesse nella sfera di applicazione della L. n. 17 luglio 1890, n. 6972 (Legge Crispi) e, conseguentemente, della L.R. n. 15/2004.
- La Sezione Inclusione Sociale rilevava l'impossibilità di provvedere, in quanto l'Istituto Minorati della Vista "A. Antonacci" non poteva *tout court* essere considerato una IPAB, stante l'assenza di un atto formale di riconoscimento e considerato che esso non era stato inserito nell'Elenco delle I.P.A.B. esistenti nella Regione Puglia al momento di entrata in vigore della L.R. n. 15/2004, approvato in allegato alla Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Per Il Benessere Sociale e Pari Opportunità 2 luglio 2013, n. 635 (BURP n. 99 del 18-07-2013).
- Contestualmente l'ufficio regionale ha condotto una complessa attività di ricostruzione amministrativa al fine di definire la natura giuridica dell'Istituto Minorati della Vista "A. Antonacci" di Lecce. Esso, sorto nel 1906 ed eretto Ente Morale a seguito di Regio Decreto del 1921, è stato successivamente dichiarato Istituto Scolastico (con R.D. n. 2570 del 30 Agosto 1925) e posto alle dirette dipendenze del Ministero dell'Istruzione, che ne ha esercitato l'attività di vigilanza fino al 2021, anno in cui l'ufficio scolastico regionale ha preso atto, per l'ultima volta, delle designazioni dei componenti del C.d.A. fatte da parte degli Enti preposti da Statuto. A seguito dell'abrogazione del R.D. n. 2570/1925, operata dal D.Lgs n. 212/2010, l'Istituto ha cessato di avere natura di istituzione scolastica e non è seguito alcun procedimento, nè di trasformazione in Azienda di Servizi alla Persona, al pari delle altre Ipb regionali, nè di iscrizione al Registro delle Persone giuridiche Private ai sensi del DPR n. 361/2000, come da corrispondenza intervenuta con la Prefettura di Lecce.

PRESO ATTO del Parere n. 14/24/VL con cui l'Avvocatura Regionale, in riscontro alla richiesta inoltrata dalla Sezione Inclusione Sociale Attiva con nota prot. n. 435303/2024 del 05.09.2024 ed in considerazione della complessità della materia, ha affermato che, una volta abrogato il R.D. n. 2570/1925 che aveva attribuito all'Istituto Antonacci la natura di Istituto scolastico, l'Ente, seppure privo dello specifico percorso di riconoscimento di cui all'art. 51 della legge Crispi e in virtù dei fini di assistenza comunque riconosciuti dal predetto decreto istitutivo e conservati in costanza della sua attività di istituto scolastico, può rientrare nella disciplina di riordino delle IPAB regolata dal D.Lgs. 207/2001 e dalla legge regionale pugliese n.15 del 30.9.2004.

DATO ATTO CHE:

- Con istanza acclarata al prot. della Regione n. 240315 del 21.05.2024, l'Avv. *Omissis* unico componente designato dalla Provincia di Lecce nel C.d.A. dell'Istituto "A. Antonacci" chiedeva alla Regione Puglia, avendone già fatto richiesta alla Prefettura di Lecce, senza esito, di dichiarare, ex art. 27 c.c. l'estinzione dell'Istituto "A. Antonacci" e di inviare il relativo provvedimento al Presidente del Tribunale di Lecce affinché disponesse la nomina di un Commissario Liquidatore.
- Nella stessa istanza, l'Avv. *Omissis* notiziava la Scrivente sezione di essere stata destinataria, in qualità di legale rappresentante dell'Istituto "A. Antonacci" dapprima di un invito a dedurre, ai sensi dell'art. 67 C.G.C. ad opera della Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Puglia e, successivamente, dell'atto di citazione in giudizio, nei confronti dell'Istituto, per un preteso danno erariale riconducibile all'attività posta in essere in anni passati dall'allora Organo di governo dell'Istituto.
- Con successiva Ordinanza n. 49/2024 della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia - il Collegio giudicante ordinava alla Regione Puglia di produrre una relazione informativa contenente, *inter alia*, ogni elemento ritenuto utile ai fini dell'accertamento della natura giuridica dell'Ente.
- Con pec del 14.10.2024 il Segretario Generale della Presidenza della Regione Puglia trasmetteva alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia la relazione del Dipartimento Welfare in riscontro alla predetta Ordinanza n. 49/2024, in uno con l'integrazione a firma del Capo Dipartimento per l'avvio del procedimento di cui alla L.R. 15/2004.

- L'Avv. *Omissis* presentava al Presidente del Tribunale di Lecce ricorso ex art. 27 c.c. e art. 11 disp. att. del c.c. al fine di sentire dichiarare l'estinzione dell'Istituto "A. Antonacci" di Lecce e la nomina di un Commissario liquidatore.

PRESO ATTO altresì che:

- con Ordinanza del 30.01.2025, n. R.G.VG 4257/2024, il Presidente del Tribunale di Lecce, Sezione Volontaria Giurisdizione, nel pronunciarsi sul ricorso proposto dalla stessa Avv. *Omissis*, in qualità di Presidente del C.d.A., ex art. 27 cc e art. 11 disp. att. del c.c. per l'estinzione dell'Istituto minorati della vista "A. Antonacci", essendo lo scopo dello stesso divenuto impossibile e non essendo più operativo, ha dichiarato inammissibile il ricorso per incompetenza e, contestualmente, ha affermato che la dichiarazione di estinzione compete alla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 15/2004.

RILEVATO, altresì, che:

- Con Decreto del 23.01.2025, n. R.G.VG 230/2025, il Tribunale di Lecce, Sezione Volontaria Giurisdizione, nel pronunciarsi sulla richiesta di nomina di procuratore speciale depositata nell'interesse di *Omissis*, creditore dell'Ente sul presupposto che l'Istituto sarebbe privo, da tempo, di rappresentanza ed assistenza, nominava l'Avv. *Omissis*, quale curatore speciale dell'Istituto Antonacci, al fine di rappresentare e assistere detto istituto fino all'eventuale subentro di colui al quale spetta l'assistenza e la rappresentanza.
- Con nota del 12.02.2025, acclarata al Prot. della Regione n. 75995 del 12.02.2025, l'Avv. *Omissis*, nell'evidenziare che l'inattività dell'Istituto, privo del legale rappresentante e del Consiglio di Amministrazione, rischia di pregiudicare la consistenza patrimoniale dell'Ente, invitava gli enti in indirizzo a porre in essere gli atti amministrativi funzionali alla nomina di nuovi organi statuari ovvero a dichiararne l'estinzione.

VERIFICATA, pertanto, la necessità di nominare un Commissario Straordinario per le attività di cui all'art 13 della L. R. n. 15/2004 e all'art. 17, comma 1 del Regolamento di attuazione n. 1 del 28 gennaio 2008, previo esperimento di ogni utile accertamento finalizzato alla possibilità di trasformazione in Asp o Persona Giuridica di diritto Privato, alla possibilità di eventuale piano di risanamento o di trasformazione del fine nonché ogni utile tentativo di fusione.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4 comma 4 lett. i), nonché anche ai sensi della DGR n. 24/2017 e dell'art. 17 della L.R. n. 13 del 15/05/2006, si propone alla Giunta regionale:

1. di nominare il Commissario straordinario dell'Istituto Minorati della vista "A. Antonacci" con sede in Lecce (LE), per il compimento di tutti gli atti necessari di cui all'art. 13 della Legge Regionale n. 15/2004 e ss.mm.ii. ed art. 17, comma 1 del Regolamento di attuazione n. 1 del 28 gennaio 2008, previo esperimento di ogni utile accertamento finalizzato alla possibilità di trasformazione in Asp o Persona Giuridica di diritto Privato, alla possibilità di eventuale piano di risanamento o di trasformazione del fine nonché ogni utile tentativo di fusione;
2. di subordinare l'efficacia del presente atto alla condizione sospensiva di trasmissione, entro 15 giorni dalla notificazione della nomina, della dichiarazione da parte dell'interessato di insussistenza di cause di ineleggibilità/inconferibilità di cui alla L.R. 15/2004 ed al D.Lgs n. 39/2013;

3. di disporre che la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità sarà resa dal Commissario Straordinario al momento dell'insediamento e trasmessa al Servizio Inclusione Sociale attiva, Accessibilità dei servizi sociali e Contrasto alle povertà e ASP;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP nella versione con gli *omissis*, a tutela dei dati riservati e/o personali, con esclusione dell'Allegato A, riportante dati riservati e/o personali;
5. di incaricare il Servizio Inclusione Sociale attiva, Accessibilità dei servizi sociali e Contrasto alle povertà e ASP della notifica del presente provvedimento ai soggetti interessati, ivi inclusa la Corte dei Conti Procura Regionale Puglia;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

IL RESPONSABILE E.Q. "Monitoraggio dei servizi sociali alla persona erogati tramite ASP"
Dott. Manuel Grittani

 Manuel Grittani
17.04.2025 08:32:23
GMT+02:00

IL DIRIGENTE del Servizio
Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità
dei Servizi Sociali e Contrasto alle Povertà e Asp
Dott.ssa Ottavia Matera

 Ottavia Matera
17.04.2025 08:36:53
GMT+02:00

IL DIRIGENTE della Sezione
Inclusione Sociale Attiva
Dott.ssa Caterina Binetti

 Caterina Binetti
17.04.2025
08:56:25
GMT+02:00

Il Direttore, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE di Dipartimento Welfare

Avv. Valentina Romano

 Valentina Romano
17.04.2025 09:32:03
GMT+02:00

Il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

IL PROPONENTE

Presidente della Giunta Regionale
Michele Emiliano

 Michele Emiliano
28.04.2025
10:42:57
GMT+02:00